

Antitrust: no ad orari obbligatori di apertura e chiusura per i distributori di carburante

23 Marzo 2015
Francesca Russo

Il 16 marzo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha affermato che i distributori stradali di carburante possono restare aperti 24 ore su 24, senza orari obbligatori di apertura e di chiusura, e che le normative comunali e regionali che limitano la libera iniziativa degli operatori devono adeguarsi a queste indicazioni.

L’intervento dell’Antitrust, fondato su alcune osservazioni espresse nella sua Adunanza del 25 febbraio scorso, trae origine da una segnalazione da parte del Gruppo Impianti Stradali Carburanti Treviso che lamentava i vincoli in materia di orari e turni di apertura degli impianti, contenuti nella Delibera della Giunta Regionale del Veneto, n. 977/2005.

Numerose normative regionali e comunali hanno infatti adottato un modello di regolamentazione volto a limitare la libera iniziativa degli operatori nella determinazione degli orari di apertura e/o di chiusura degli impianti di distribuzione carburanti, attraverso la previsione di orari massimi e orari minimi, sia diurni che notturni e festivi, oltre che di obblighi di turnazione.

Inoltre, la stessa segnalazione si riferisce poi all’articolo 28, comma 5, del Decreto Legge n. 98/2011, convertito in legge nel luglio successivo, che obbliga tutti gli impianti di distribuzione a dotarsi di apparecchiature senza servizio con pagamento anticipato.

Il provvedimento dell’Antitrust, infatti, è volto a rimuovere le norme che “impediscono, limitano o condizionano l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo, nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici”.

Secondo l’Autorità, gli obblighi in materia di orari di apertura, oltre a restringere ingiustificatamente la libertà imprenditoriale degli operatori, risultano anche discriminatori: *detti obblighi, essendo indirizzati solo ai titolari degli impianti che funzionano in modalità servito, impongono a tali operatori dei costi connessi alla riduzione nella flessibilità delle loro scelte imprenditoriali che non sono sostenuti dai loro concorrenti attivi solo in modalità self-service.*

Infatti, l’Antitrust ritiene che le limitazioni di orario rappresentano *una vera e propria restrizione severa all’offerta di servizi.*

Pertanto, l’Autorità auspica che regioni ed enti locali modifichino la disciplina vigente e valutino con molta attenzione qualunque intervento in materia di orari degli impianti di distribuzione, augurandosi che le proprie osservazioni siano tenute in adeguata considerazione.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Segnalazione 16 marzo 2015, AS1178)

Il 16 marzo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha affermato che i distributori stradali di carburante possono restare aperti 24 ore su 24, senza orari obbligatori di apertura e di chiusura, e che le normative comunali e regionali che limitano la libera iniziativa degli operatori devono adeguarsi a queste indicazioni.

L’intervento dell’Antitrust, fondato su alcune osservazioni espresse nella sua Adunanza del 25 febbraio scorso, trae origine da una segnalazione da parte del Gruppo Impianti Stradali Carburanti Treviso che lamentava i vincoli in materia di orari e turni di apertura degli impianti, contenuti nella Delibera della Giunta Regionale del Veneto, n. 977/2005.

Numerose normative regionali e comunali hanno infatti adottato un modello di regolamentazione volto a limitare la libera iniziativa degli operatori nella determinazione degli orari di apertura e/o di chiusura degli impianti di distribuzione carburanti, attraverso la previsione di orari massimi e orari minimi, sia diurni che notturni e festivi, oltre che di obblighi di turnazione.

Inoltre, la stessa segnalazione si riferisce poi all’articolo 28, comma 5, del Decreto Legge n. 98/2011, convertito in legge nel luglio successivo, che obbliga tutti gli impianti di distribuzione a dotarsi di apparecchiature senza servizio con pagamento anticipato.

Il provvedimento dell’Antitrust, infatti, è volto a rimuovere le norme che “impediscono, limitano o condizionano l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo, nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici”.

Secondo l’Autorità, gli obblighi in materia di orari di apertura, oltre a restringere ingiustificatamente la libertà imprenditoriale degli operatori, risultano anche discriminatori: *detti obblighi, essendo indirizzati solo ai titolari degli impianti che funzionano in modalità servito, impongono a tali operatori dei costi connessi alla riduzione nella flessibilità delle loro scelte imprenditoriali che non sono sostenuti dai loro concorrenti attivi solo in modalità self-service.*

Infatti, l’Antitrust ritiene che le limitazioni di orario rappresentano *una vera e propria restrizione severa all’offerta di servizi.*

Pertanto, l’Autorità auspica che regioni ed enti locali modifichino la disciplina vigente e valutino con molta attenzione qualunque intervento in materia di orari degli impianti di distribuzione, augurandosi che le proprie osservazioni siano tenute in adeguata considerazione.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Segnalazione 16 marzo 2015, AS1178)

TAG: *Tutela consumatori, Diritto dei consumatori*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365

cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.

Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di **InFOROmatica S.r.l**